



COMUNE DI FORIO

Provincia di Napoli

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

5° Settore

Via Giacomo Genovino, 2-80075 Forio (NA) - C.F.: 83000990636 - P. I.V.A.: 01368590632

Responsabile arch. Giampiero Lamonica ☎ +039-081-3332926 Fax +039-081-3332948 e-mail giamplamonica@comune.forio.na.it

Ordinanza n. 99 del 05.07.2017

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

(Art. 27 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. n° 380 del 6/6/2001, come modificato ed integrato dal D. L.vo n. 301 del 27.12.2002 e dall'art.32, commi 44, 45 e 46 del D.L. n. 269 del 30.09.2003, convertito nella Legge n. 326 del 24.11.2003)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Visto

- la Comunicazione di Telecom Italia S.p.A [con indicazione di via Spadara n. 27 mentre la pratica è relativa alla località Casale] del 18.05.2017 e la comunicazione di inizio lavori del 26.06.2017 corredata di parere positivo dell'ARPAC;
- la diffida di questo Ente alla installazione dell'impianto radio base di telefonia mobile di tipo provvisorio - prot. n. 18904 del 30.06.2017;
- i verbali di accertamento della P.M. n. 18932 del 30.06.2017 e n. 19049 del 03.07.2017, da cui risulta che la Telecom Italia S.p.A ha effettivamente installato la stazione radio base di telefonia mobile per cellulari di tipo provvisorio in località Casale nonostante la diffida presentata;

Visto

- l'art.27 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. n° 380 del 6/6/2001, come modificato ed integrato dal D. L.vo n. 301 del 27.12.2002 e dall'art.32, commi 44, 45 e 46 del D.L. n. 269 del 30.09.2003, convertito nella Legge n. 326 del 24.11.2003;
- il D.P.R. 31/2017 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata
- l'art.167 del D. L.vo n.42 del 22.1.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6.7.2002, n.137, in G.U. n.45 del 24.2.2004 - suppl. Ord. n.28);
- la Legge Regionale n.10 del 23.02.1982, pubblicata nel B.U. n.17 del 01.03.1982, e le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai comuni con Legge 01.09.1981, n.65 (tutela dei beni ambientali);
- le Leggi Regionali n.17 del 20.03.1982 e n. 16 del 22.12.2004;
- il P.T.P. dell'Isola d'Ischia approvato in data 08.02.1999 con decreto Ministeriale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.94 del 23.04.1999;
- che il territorio del Comune di Forio è assoggettato a vincolo paesistico generico giusta D.M. 12.01.1958 (pubbl. nella G.U. n. 19 del 24.01.1958), ai sensi della Legge 29.06.1939 n.1497, come sostituito dal D.L.vo n.490 del 29.10.1999, come sostituito dal D.L.vo n.42 del 22/01/2004, come integrato dalla L. 308 del 15/12/2004 e ss. mm. ed ii.;
- l'art.107 del D.L.vo 267 del 18.08.2000;

Visto

- Il "Regolamento per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 21.09.2009;

Considerato che

- l'art. 4 del succitato Regolamento prescrive il divieto assoluto alle installazioni degli impianti nella fascia di 200 m dall'area di pertinenza delle strutture sportive;

Rilevato che

- l'impianto si trova ad una distanza dal Palazzetto dello Sport (località casale) inferiore ai 100 m;
- essendo la stazione radio base di telefonia mobile posta su di un mezzo carrato e collegata tramite cavo alla rete elettrica, essa perde la sua caratteristica intrinseca di installazione amovibile insistendo permanentemente sul suolo. In oltre essa serve a soddisfare le esigenze dell'ambito territoriale in cui è stata collocata e, pertanto, tale rilievo conferma la sua stabile destinazione a rimanere in quel sito con conseguente impatto ambientale per le rilevanti dimensioni che incidono, in relazione all'altezza, sulle vedute panoramiche della zona – [rif. Piano Paesistico della Isola di Ischia di cui all'art.6, numeri 2 e 5, approvato con D.M. dell'8.2.1999];
- il Piano Paesistico dell'Isola di Ischia di cui al Decreto Ministeriale dell'8.2.1999 prevede all'art.17, che per siffatti impianti, di indubbio impatto ambientale, è espressamente richiesto il nulla-osta paesistico, previo parere ministeriale, che individui le caratteristiche e la ubicazione della opera e la sua compatibilità paesaggistica;

Ritenuta la sussistenza del pubblico interesse, anche in considerazione del fatto che l'esercizio dei poteri sanzionatori della P.A. è un'attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, *nella salvaguardia della integrità del territorio;*

ORDINA

- alla soc. Telecom Italia S.p.A. in persona del Rappresentante Legale pro tempore domiciliato per la carica in Milano alla via Gaetano Negri n. 1, di rimuovere, a sua cura e spese, l'installazione abusiva di cui ai richiamati verbali della P.M n. 18932 del 30.06.2017 e n. 19049 del 03.07.2017 con conseguente rimessione in pristino dello stato dei luoghi originario, entro e non oltre il termine di 48 ore (quarantotto ore) a decorrere dalla notifica PEC della presente ordinanza e che eventuale materiale di risulta venga trasportato ad un sito autorizzato allo smaltimento a cura e spese della soc. Telecom Italia S.p.A *in caso di esecuzione in danno della medesima*
- alla soc. SOGIM – Gestione Immobili – di Cerciello Teresa & C. – S.N.C. con sede in Forio (Na) alla via MONS. F. SCHIOPPA 61, in qualità di proprietario del fondo, di rimuovere, a sua cura e spese, l'installazione abusiva di cui ai richiamati verbali della P.M n. 18932 del 30.06.2017 e n. 19049 del 03.07.2017 con conseguente rimessione in pristino dello stato dei luoghi originario, entro e non oltre il termine di 48 ore (quarantotto ore) a decorrere dalla notifica della presente ordinanza e che eventuale materiale di risulta venga trasportato ad un sito autorizzato allo smaltimento a cura e spese della alla soc. SOGIM – Gestione Immobili – di Cerciello Teresa & C. – S.N.C *in caso di esecuzione in danno della medesima*

COMUNICA

che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Giampiero Lamonica.

SI NOTIFICHÌ

- tramite PEC alla soc. Telecom Italia S.p.A, come sopra generalizzata – pec: telecomitalia@pec.telecomitalia.it.
- tramite PEC alla dott. ssa Maria Rizzuti presso soc. Telecom Italia S.p.A c/o Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli – pec: telecomitalia@pec.telecomitalia.it.
- alla soc. Telecom Italia S.p.A. in persona del Rappresentante Legale pro tempore domiciliato per la carica in Milano alla via Gaetano Negri n. 1, restituendone copia, con relata di avvenuta notifica.
- alla soc. Telecom Italia S.p.A. in persona della dott. ssa Maria Rizzuti presso soc. Telecom Italia S.p.A c/o Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli, restituendone copia, con relata di avvenuta notifica.
- alla soc. SOGIM – Gestione Immobili – di Cerciello Teresa & C. – S.N.C. con sede in Forio (Na) alla via MONS. F. SCHIOPPA 61, restituendone copia, con relata di avvenuta notifica.

SI TRASMETTA:

- Al Comando Vigili Urbani, per tutti gli adempimenti di propria competenza;
- Alla Procura della Repubblica di Napoli;
- Al Comando Stazione CC. di Forio, presso Comando Stazione CC. di Casamicciola, Via Fundera n. 77 – 80074, Casamicciola;
- Al Comando della Polizia di Stato di Ischia;
- Alla Soprintendenza BAP di Napoli e Provincia – P.za Plebiscito Palazzo Reale – Napoli.

SI TRASMETTA, inoltre, ai sensi della circolare m. 44/SP del 19/01/2009 dell'Area Generale di Coordinamento Governo del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali Settore Urbanistica della Regione Campania pubblicata sul

BURC n.10 del 16/02/2009 a seguito di Decreto Dirigenziale n.4 del 28 gennaio 2009 emesso dal Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania:

- a. Alla società ENEL – Via Monterusciello, 1 – 80078 Pozzuoli (NA);
- b. Alla società TELECOM – Centro Direzionale Isola F6 – 80143 Napoli;
- c. Al Segretario comunale, per gli adempimenti ex art.31, comma 7 del D.P.R. n.380 del 06/06/2001 ed ex art.2 comma 1, D.P.G.R.C. n.634/2003.
- d. Al Comandante della Polizia Municipale di Forio.

Decorso infruttuosamente il termine di 48 ore (quarantotto ore) dalla data di notifica del presente provvedimento senza che il contravventore abbia spontaneamente ottemperato, si procederà alla nomina di una ditta per la esecuzione forzata d'ufficio delle opere di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi in danno e *alla esecuzione senza ulteriore avviso ad opera del Corpo della polizia municipale con il coordinamento di questo Settore Amministrativo.*

Le forze dell'ordine presteranno in tal caso, la dovuta assistenza in sede di esecuzione del provvedimento sanzionatorio per garantire l'ordine pubblico.

Nel caso in cui le opere siano sottoposte a sequestro penale, prima di procedere alla esecuzione dell'ordinanza, occorrerà richiedere il dissequestro al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Napoli, avendo cura di comunicarlo contestualmente a questo ente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi del 4 comma dell'art.3 della legge del 07.08.90 n.241 e ss. mm. ed ii., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Campania secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971 n. 1034, come modificata ed integrata alla legge n. 205/2000, o, in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica della presente.

I VV.UU. del servizio Vigilanza Edilizia sono incaricati degli accertamenti susseguenti al presente provvedimento e *all'esecuzione della presente ordinanza in caso di constatata inottemperanza.*

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Forio per gg 15 consecutivi a libera visione del pubblico.

Il Responsabile del V settore –UTC
arch. Giampiero Lamonica

